Cassazione penale sez. I - 22/04/2025, n. 15755

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Is.Ab. nato in Egitto il (Omissis);

avverso il decreto del Giudice di pace di Milano del 20/02/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto GIULIO ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del trattenimento convalidato con il decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 17 febbraio 2025, con il quale era stato disposto il trattenimento del cittadino extracomunitario Is.Ab. presso il centro di permanenza temporanea e assistenza della medesima città, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 286/98 essendosi il predetto trattenuto nel territorio italiano senza avere chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto ed in quanto appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 1 l. 1423 del 1956.

2. Avverso tale decreto Is.Ab., per mezzo dell'avv. Martino Benzoni, ha proposto - ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 145/2024, conv. Con I. 187/2024 - ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 286/98 ed il vizio di motivazione apparente poiché il Giudice di pace, per convalidare il provvedimento del Questore, ha utilizzato un formulario prestampato apponendo delle crocette alle opzioni (riproducenti tutte le ipotesi previste dagli artt. 13 e 14 D.Lgs. 286/98) ritenute conferenti, senza quindi fornire una reale motivazione delle ragioni della convalida.

2.2. Con il secondo motivo Is.Ab. deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 286/98. Al riguardo osserva che il Giudice di pace - a fronte delle argomentazioni sviluppate dalla difesa per non convalidare il provvedimento questorile - ha erroneamente ritenuto tali eccezioni di merito da valutarsi esclusivamente in sede di impugnazione del decreto di espulsione o del decreto di rigetto della conversione del permesso di soggiorno, nonostante - ai fini della convalida del decreto - deve essere valutata in via incidentale la validità del decreto di espulsione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegata sentenza del Giudice di pace di Udine pronunciata il 7 aprile 2025, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Is.Ab. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine in data 18 febbraio 2025; per tale ragione ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato essendo venuto meno il relativo presupposto di legge.

4. Il Sostituto Procuratore generale Olga Pirone ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del trattenimento convalidato con il provvedimento impugnato.

5. All'esito della udienza in camera di consiglio, la Procura generale ha concluso nei termini sopra indicati mentre nessuno è comparso per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, in ordine alla procedura applicabile al presente procedimento, deve ricordarsi che la nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello straniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal D.L. 145 del 2024, conv. con l. 187 del 2024, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima - con la recente sentenza n. 39/2025 della Corte costituzionale - nella parte in cui essa dispone che in detto giudizio trovi applicazione la norma, dettata per il processo di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti. Secondo la Consulta, la nuova disciplina, nella parte in cui estende al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento un modello processuale - quale è, appunto, la procedura in materia di mandato d'arresto europeo consensuale - è strutturalmente inidonea ad assicurare alle parti un momento di confronto dialettico scritto o orale e sconfina nella manifesta irragionevolezza. L'inadeguatezza del rito delineato dalla novella deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. Infatti, ha sottolineato il Giudice delle leggi, la particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo consensuale si giustifica, oltre che in ragione della garanzia dell'habeas corpus e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall'interessato, l'oggetto del controllo giudiziale è più limitato.

1.1. Per converso, il giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è caratterizzato dalla contrapposizione delle parti e può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità dell'adozione della misura restrittiva in sé considerata. La Corte costituzionale ha, quindi, individuato nella disciplina procedurale sul mandato d'arresto europeo ordinario dettata dall'art. 22, commi 3 e 4, della I. n. 69 del 2005 il modello normativo utile alla ricostruzione del frammento precettivo rimosso. In linea con la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale la soluzione normativa utile a porre rimedio alla violazione riscontrata deve essere in relazione di prossimità con la fattispecie in scrutinio - e, quindi, in linea con la logica in essa perseguita dal legislatore -, la Consulta ha ritenuto che il procedimento di legittimità in materia di mandato d'arresto ordinario costituisca il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima. Esso, infatti, condivide con il rito relativo al mandato d'arresto europeo consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l'oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità oltre che per un più articolato iter includente l'udienza camerale. La procedura di cui all'art. 22, commi 3 e 4, I. numero 69 del 2005, quindi, non solo costituisce un modulo processuale agile, semplificato e capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso temporale assai contenuto, ma, offrendo alle parti la possibilità di essere sentite, mantiene integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute.

1.2. Ciò posto, il ricorso è fondato per la assorbente ragione rappresentata dal venir meno del decreto di espulsione.

2. Invero, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso il decreto di espulsione - intervenuto nel corso del processo - è venuto meno il presupposto di legge per disporre il trattenimento, vale a dire l'espulsione. Infatti, l'annullamento del decreto di espulsione comporta, inevitabilmente, l'annullamento senza rinvio anche del decreto di convalida oggetto del presente procedimento poiché il venir meno di una delle condizioni

imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all' art. 14 D.Lgs. 286/98, nel momento in cui il Questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch'esso, inevitabilmente annullato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti, dato che la misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all'esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe essere adottata allorché un tale decreto sia venuto meno (in senso conforme Sez. 1 civile, n. 4223 del 15/02/2024, Rv. 670269-01).

3. Per tali ragioni, il decreto emesso dal Giudice di pace di Milano in data 20 febbraio 2025 deve essere annullato senza rinvio; nulla viene disposto rispetto alla libertà personale dell'odierno ricorrente poiché la relativa gestione appartiene all'Autorità amministrativa. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025.